



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 4 - GESTIONE DEMANIO FLUVIALE E LACUALE**

Assunto il 14/05/2025

Numero Registro Dipartimento 729

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7228 DEL 20/05/2025

Oggetto: Concessione per derivazione di acque sotterranee da pozzo per uso “geotermico in agricoltura (funghicoltura)” nel Comune di Villapiana (CS). Foglio 25 particella 216 coordinate Gauss Boaga N 4410937.517 – E 2646886.417

Ditta: Azienda Agricola RELAIS MAGNA GRECIA di Parrilla Anna, Legale Rappresentante Parrilla Anna

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 25/03/2025 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027*”;
- la Deliberazione del 24 ottobre 2024, n. 572, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n.12/2022 e s.m.i. ” con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, disposto:
 - di approvare la modifica al Regolamento n.12/2022 e s.m.i., prevedendo per l’ex Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, solo una diversa distribuzione interna delle competenze, già ascritte alla medesima Struttura amministrativa e ridenominandolo senza modifiche funzionali in Dipartimento “AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA”;
 - che tali modifiche organizzative, non avendo carattere innovativo rispetto alle funzioni già attribuite alla competenza dell’ex Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, non comportano effetti caducatori sull’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA”;
 - non produce effetti caducatori sugli incarichi dirigenziali, che pertanto rimangono efficaci, con riferimento al Settore n.7– RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE e al Settore n.4 – GESTIONE DEMANIO FLUVIALE E LACUALE - benché a quest’ultimo (EX SETTORE GESTIONE DEMANIO IDRICO) sia stata attribuita una diversa denominazione - non avendo subito i medesimi settori modifiche funzionali;
- la D.G.R. n. 691 del 24/11/2024 avente ad oggetto “Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e smi”;
- il D.D.G. n. 15866 del 13/11/2024 avente ad oggetto: “DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di Micro organizzazione “;
- la D.G.R. n. 708 del 28/12/2022 con la quale è stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente l’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29/12/2022 con il quale viene conferito l’incarico di Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 9514 del 05.07.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione Demanio Idrico” all’Ing. Francesco Costantino;
- il D.D.G. n. 194 del 10/01/2025 con il quale è stato conferito l’incarico di elevata qualificazione denominato EQ n. 12: “Gestione del Demanio Idrico per l’Area Territoriale Settentrionale della Provincia di Cosenza” all’Ing. Giovanni Spadafora;
- la disposizione di servizio prot. n. 59350 del 08/02/2023 per effetto della quale è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Giovanni Spadafora;

PREMESSO CHE l’Ufficio sede di Cosenza – assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del Responsabile del Procedimento, Ing. Giovanni Spadafora, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di

legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- con istanza del 11/01/2023, assunta al protocollo della Regione Calabria al n°10155 la Sig.ra Parrilla Anna, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Agricola "Relais Magna Grecia di Parrilla Anna", ha richiesto il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ad uso "geotermico in agricoltura (funghicoltura)", sito in località C/da Anzafava snc, nel Comune di Villapiana (CS), Foglio 25 particella 216 coordinate Gauss Boaga N 4410937.517 – E 2646886.417;
- non sono pervenute domande in concorrenza e/o tecnicamente incompatibili, a seguito della pubblicazione dell'estratto della domanda sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n°169 del 12/08/2024;
- con nota prot. n°517353 del 07/08/2024 questo ufficio ha disposto la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Villapiana (CS) per 15 giorni consecutivi, avvenuta dal 07/08/2024 al 21/08/2024 avverso la quale non sono pervenute osservazioni ed opposizioni;
- la competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha rilasciato il parere vincolante favorevole con prescrizioni, prot. n°23295/2024 del 26/07/2024 ai sensi dell'articolo 7, comma 1bis, del RD 1775/33;
- dall'esito del sopralluogo non risultano cause ostative al rilascio della concessione di che trattasi;
- il tecnico incaricato, in riferimento alla L.R. 3 agosto 2018 n° 25, ha trasmesso in data 10/01/2023 la nota di avvenuta remunerazione di cui all'allegato A della predetta legge;
- sulla scorta di quanto sopra riportato, si è provveduto a redigere il disciplinare di concessione, trasmesso alla ditta con pec del 28/03/2025, ai fini della sottoscrizione per accettazione;
- il predetto disciplinare, tra l'altro, indica il canone, determinato in **€ 148,28** (euro centoquarantotto/28) per uso "geotermico in agricoltura (funghicoltura)" che la Ditta è obbligata a versare annualmente per tutta la durata della concessione, in conformità delle vigenti leggi, da aggiornare annualmente al tasso d'inflazione programmato;

DATO ATTO che :

- è stata richiesta alla Prefettura di Cosenza, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i., acquisita alla predetta piattaforma con protocollo PR_CSUTG_Ingresso_0099281_20240903;

- dalla data della suddetta richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i il Prefetto ai sensi dell'art 88 comma 4, rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione, decorso il termine di cui al comma 4, si procede anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art 88 comma 4 bis previa acquisizione dell'autocertificazione;

- la suddetta autocertificazione del richiedente è stata acquisita in data 17/03/2025 con prot. n°167668 e pertanto si può procedere con il presente atto fermo restando che lo stesso resta sottoposto a condizione risolutiva espressa e consequenziale revoca;

ATTESO CHE il predetto Disciplinare di concessione, allegato al presente atto, contiene i diritti, gli obblighi e le condizioni, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del Disciplinare stesso e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

CONSIDERATO CHE con Decreto Dirigenziale n°14940 del 22/10/2024:

- è stata accertata la somma di **€ 148,28** (euro centoquarantotto/28) quale canone per uso "geotermico in agricoltura (funghicoltura)";
- è stata accertata la somma di **€ 296,57** (euro duecentonovantasei/57) quale deposito cauzionale (pari a due annualità) per uso "geotermico in agricoltura (funghicoltura)";
- è stata impegnata la somma di **€ 296,57** (euro duecentonovantasei/57) a favore della Ditta Azienda Agricola "Relais Magna Grecia di Parrilla Anna" per restituzione deposito cauzionale.

VISTI:

- il R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii.;
- R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n.14/2015 e ss.mm. ii.;
- l'art. 16 del D.L. n. 546/1981, convertito con modificazioni nella Legge n. 962/1981;
- il D.M.F. n. 258/98;
- l'art. 4 del D.P.R. 296/2005;
- il D.Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.;
- il capo I della Legge n. 59/1997 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 96/1999 e ss.mm.ii.;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI RILASCIARE, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Azienda Agricola “Relais Magna Grecia di Parrilla Anna” la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da un pozzo ad uso “geotermico in agricoltura (funghicoltura)”, sito in località C/da Anzafava snc, nel Comune di Villapiana (CS), Foglio 25 particella 216 coordinate Gauss Boaga N 4410937.517 – E 2646886.417;

DI APPROVARE l'allegato disciplinare di concessione che impegna la Ditta concessionaria con effetto immediato al rispetto di quanto riportato nelle condizioni e prescrizioni ivi inserite, mentre impegnerà l'Amministrazione Regionale, ente concedente, dalla data di emissione del presente provvedimento;

DI STABILIRE che, successivamente all'emissione del presente provvedimento, il disciplinare sarà trasmesso al competente Ufficio Regionale per la repertoriatura e successiva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;

DI STABILIRE , inoltre, che il concessionario deve rispettare le prescrizioni e condizioni contenute nell'allegato disciplinare e, in particolare, provvedere al versamento del canone annuo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di richiesta espressa, determinato ai sensi delle vigenti norme, quantificato in € **148,28** (euro centoquarantotto/28) per uso “geotermico in agricoltura (funghicoltura)”, da aggiornare annualmente in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692), in assenza di apposite determinazioni regionali;

DI NOTIFICARE il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza alla Ditta Azienda Agricola “Relais Magna Grecia di Parrilla Anna” e al Comune di Villapiana(CS);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 , a cura del Dipartimento proponente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giovanni Spadafora
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO COSTANTINO
(con firma digitale)



Regione Calabria

Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana

Settore Gestione Demanio Fluviale e Lacuale

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo, ad uso geotermico in agricoltura (funghicoltura), con opera di presa nel Comune di Villapiana (CS), in località C/da Anzafava snc, foglio n°25, particella n°216 coordinate Gauss Boaga N 4410937.517 – E 2646886.417, a quota 43,5 m s.l.m., derivando una portata d'esercizio pari a 6 l/sec e un volume di prelievo complessivo annuo pari a 1866,24 mc .

Ditta: Azienda Agricola RELAIS MAGNA GRECIA di Parrilla Anna

LA REGIONE CALABRIA CON SEDE LEGALE IN LOC. GERMANETO C.F./P.I. 02205340793, RAPPRESENTATA DALL'ING. FRANCESCO COSTANTINO, IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEMANIO FLUVIALE E LACUALE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA, DI SEGUITO DENOMINATO CONCEDENTE E LA SIG.RA ANNA PARRILLA (C.F. [REDACTED]) NATA A [REDACTED] IL [REDACTED] RESIDENTE NEL COMUNE DI [REDACTED] IN [REDACTED], RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA "RELAIS MAGNA GRECIA DI PARRILLA ANNA", IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE E DI SEGUITO DENOMINATA CONCESSIONARIO, DISCIPLINANO, CON GLI ARTICOLI SEGUENTI, GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI VIENE VINCOLATA LA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE



PUBBLICHE SOTTERRANEE DA POZZO, AD USO GEOTERMICO IN AGRICOLTURA (FUNGHICOLTURA), PRESENTATA DAL CONCESSIONARIO CON ISTANZA ACQUISITA AL PROTOCOLLO AL N°10155 DEL 11/01/2023.

Art. 1 – Oggetto della concessione, quantità e usi, modalità di derivazione

Oggetto della Concessione è la derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo ad uso geotermico in agricoltura (funghicoltura), con opera di presa ubicata nel Comune di Villapiana (CS) in C/da Anzafava snc, bacino idrografico Canale Scoroso, particella n°216 del foglio n°25 alle seguenti coordinate Gauss Boaga N 4410937.517 – E 2646886.417.

La quantità di acqua da derivare è stabilita nel limite d'esercizio di 6 l/sec e nel limite di volume complessivo annuo pari a 1866,24 mc.

Art. 2 – Luogo e modo di presa dell'acqua – Descrizione della derivazione – Regolazione della portata

L'opera di presa a quota 43,5 m s.l.m., è ubicata in località C/da Anzafava snc, nel territorio del Comune di Villapiana (CS). La profondità del pozzo è pari a 85 m dal piano campagna. Il diametro di perforazione è di 350 mm. Il diametro del pozzo è di 200 mm. La tubazione di rivestimento è in PVC con giunzioni.

La pompa di sollevamento, di potenza 5,0 Hp è munita di valvola di fondo a tenuta perfetta ed è posta alla profondità di 79,5 m dal p.c. Strumentazione installata: valvola di apertura e chiusura, manometro, ecc. La risorsa idrica prelevata, con riferimento all'uso di cui all'articolo 1, può essere utilizzata esclusivamente per uso geotermico in agricoltura (funghicoltura).

Affinché le portate di concessione non possano essere superate e non entrino nelle derivazioni, ai sensi della D.lgs. 152/2006, il Concessionario dovrà



installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, in corrispondenza del punto di prelievo e comunque prima di qualsiasi discontinuità sulla tubazione di prelievo (rubinetti, by-pass ecc.), idonei dispositivi (contatore) per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, e si impegna entro il 31 marzo di ciascun anno, rispetto all'anno solare precedente, a comunicare i risultati delle misurazioni all'Amministrazione concedente. In alternativa alla installazione del predetto dispositivo di misurazione (contatore), il Concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo, con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

Art. 3 – Condizioni particolari a cui sarà soggetta la derivazione

La concessione è accordata entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero.

L'Amministrazione concedente avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti.

Di conseguenza il Concessionario sarà tenuto, a sue spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che l'Amministrazione concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dall'Amministrazione concedente saranno richiesti ed a permettergli il libero accesso negli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art. 42 del T.U.



1775/1933 e ss. mm. ii.

Il Concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le seguenti condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni riportate dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale nel parere n°23295/2024 del 26/07/2024, rilasciato per un volume massimo complessivo annuo da derivare pari a 1866,24 mc, con obbligo di revisione periodica quinquennale e monitoraggio annuale delle portate prelevate, subordinato alle seguenti prescrizioni:


- *monitoraggio delle portate e/o dei volumi prelevati;*
- *monitoraggio del livello piezometrico in condizioni statiche e dinamiche;*
- *verifica da parte dell'Ente concedente della indisponibilità di fonti di approvvigionamento alternative, compatibilmente con la destinazione d'uso della risorsa da prelevare;*
- *trasmissione dei dati di monitoraggio con cadenza annuale all'Ente concedente ed alla scrivente Autorità di Bacino.*

Art. 4 – Obblighi generali

Sarà cura del Concessionario, ai fini della realizzazione delle opere, dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività, l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, atti di assenso comunque denominati, necessari e prescritti dalle vigenti normative.

Il Concessionario si obbliga a:

- consentire l'accesso al personale incaricato di sorveglianza e vigilanza dagli Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative, che potrà in ogni momento



effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e delle opere e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre l'accesso al personale dei medesimi Enti di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza, ad insindacabile giudizio dei medesimi Enti;

- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D.523/1904 e nel R.D.1775/1933, tenendo fin d'ora indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

- assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni interessati, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

Il Concessionario rimarrà il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque onere e responsabilità, anche giudiziale, per qualsiasi danno o molestia derivante alle



persone, alle cose, alla proprietà pubblica e privata.

La quantità di acque concesse dovrà essere sempre commisurata alla possibilità di risparmio, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Il Concessionario risponde esclusivamente in proprio, facendo salva l'Amministrazione concedente di qualunque danno possa derivare a terzi o a cose, sia per lesi diritti che per l'utilizzo delle opere e dovrà astenersi da qualunque uso delle acque derivate non contemplato dalla presente concessione e che possa essere causa di danni e di inquinamento delle acque stesse, a norma delle vigenti disposizioni in materia. Inoltre, il Concessionario dovrà eseguire a propria cura e spese tutte quelle opere che siano ritenute necessarie dall'Amministrazione concedente, a salvaguardia dell'interesse pubblico della risorsa idrica.

Art. 5 – Subentro, revoca e decadenza

L'ART. 20 DEL T.U. 1775/1933 STABILISCE CHE LE UTENZE NON POSSONO ESSERE CEDUTE, NÉ IN TUTTO NÉ IN PARTE, SENZA IL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, E IL CESSIONARIO NON SARÀ RICONOSCIUTO COME IL TITOLARE DELL'UTENZA, SE NON QUANDO ABBIÀ PRODOTTO L'ATTO TRASLATIVO.

LA RICHIESTA DI NULLA OSTA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI CHE DETERMINANO LA CESSIONE E DALLA INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI E PATTI IN BASE AI QUALI SI DEVE EFFETTUARE, ANCHE AFFINCHÉ L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE VERIFICH I REQUISITI DI LEGGE DEL CONCESSIONARIO SUBENTRANTE, NONCHÉ RICHIEDA ED EVENTUALMENTE FORNISCA INFORMAZIONI AD ALTRI ENTI ED ORGANISMI COMUNQUE DEPUTATI AD



ALTRE FORME DI CONTROLLO PREVISTE DALLA LEGGE.

IL CONCESSIONARIO S'IMPEGNA A COMUNICARE ALL'AMMINISTRAZIONE
CONCEDENTE, ENTRO 30 GIORNI DALL'OMOLOGAZIONE, OGNI TRASFORMAZIONE
DELLA PROPRIA COSTITUZIONE, A NORMA DEGLI ARTT. 2300, 2436, 2470 E 2502
DEL CODICE CIVILE.

La concessione potrà, con provvedimento motivato, in qualunque momento e
senza obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, essere revocata, sospesa,
modificata, rinegoziata e/o adeguata, in tutto o in parte, anche in senso
restrittivo, qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente,
sussistano ragioni di interesse pubblico o di pubblica utilità o di disciplina
idraulica - anche laddove misure di salvaguardia, anche connesse
all'adozione e/o approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione
Calabria e/o i risultati del monitoraggio di qualità delle acque, dovessero
renderlo necessario ai fini del mantenimento del bilancio idrico e delle
caratteristiche di qualità dell'acquifero interessato - o qualora non dovessero
essere rispettate integralmente e/o parzialmente, le condizioni, modalità,
obblighi e prescrizioni impartite dall'Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale di cui all'articolo 3, e, comunque, al verificarsi di
eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

E' fatto divieto, pena la immediata decadenza della concessione, di:

- cedere o subaffittare la derivazione in godimento, senza il preventivo
assenso dell'Amministrazione concedente;
- variare lo scopo di utilizzo della derivazione data in concessione.

Provocano altresì, inevitabilmente ed automaticamente la cessazione della



concessione:

- modifiche delle opere di captazione non autorizzate preventivamente;
- qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;
- la violazione delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti di cui all'articolo 10 o l'inosservanza delle condizioni, modalità, obblighi e impartite dal presente Disciplinare di Concessione, ivi inclusa l'inosservanza di obblighi, prescrizioni e condizioni dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, per come evidenziate all'articolo 3.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi / opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento. Il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e all'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo 10. Nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.

Art. 6 – Termini ed utilizzazioni

Le opere di derivazione sono già state realizzate e quindi non si prescrivono né termini di esecuzione né di esproprio, essendo i beni interessati di proprietà del Concessionario.

Art. 7 – Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per un periodo di anni **trenta (30)** successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di Concessione, con obbligo di revisione quinquennale in base ai dati di monitoraggio che saranno richiesti dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non



ostino ragioni di pubblico interesse, essa potrà essere rinnovata, previa presentazione all'Amministrazione concedente, almeno 120 giorni prima della scadenza, di apposita domanda nelle modalità previste dalla normativa vigente, con le modificazioni che si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione concedente ha diritto senza compensi od indennizzi di sorta di obbligare il Concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino della situazione dei luoghi.

Art. 8 – Emergenze idriche

Allo scopo di salvaguardare la sicurezza e le esigenze primarie della collettività, le acque oggetto della concessione potranno essere utilizzate dall'Amministrazione concedente, temporaneamente ed esclusivamente per scopi idropotabili, nel caso si verificano situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 168 del D. Lgs. n. 152/06. In tali casi, per l'utilizzo dei volumi in concessione non è previsto l'obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, come meglio precisato all'articolo 5, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione di cui al suddetto articolo 168 del D. Lgs. n. 152/06.

Art. 9 – Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione concedente il canone annuo di € 148,28 (euro centoquarantotto/28) per uso "geotermico in agricoltura (funghicoltura)".

Il canone di concessione dovrà essere soggetto annualmente ad aggiornamenti o rideterminazioni dei canoni conseguenti ad aggiornamenti del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento o a modifiche



normative o a determinazioni regionali.

Tale canone, in ogni caso, allo stato attuale si aggiorna annualmente ed automaticamente secondo il tasso di inflazione programmato dal competente Ministero.

Il canone, in ogni caso, alla scadenza della concessione è soggetto a conguaglio in base ai predetti aggiornamenti.

Il canone è dovuto per tutto l'anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, senza necessità di richiesta espressa da parte dell'Amministrazione concedente, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia, ai sensi dell'art. 55, penultimo comma del T.U. 1775/1933.

Il canone complessivo per l'anno **2025** è pari a **€ 148,28** (euro centoquarantotto/28) per uso "geotermico in agricoltura (funghicoltura)", ed è stato completamente versato sul portale MyPay Calabria.

La cauzione, pari a **€ 296,57**(euro duecentonovantasei/57), corrispondente a due annualità del canone di concessione per uso "geotermico in agricoltura (funghicoltura)" è stata versata sul portale MyPay Calabria, quale deposito cauzionale infruttifero, somma che sarà restituita, alla scadenza naturale o anticipata della concessione, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione, ove null'altro osti.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, incamera il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

IL CONCESSIONARIO PRENDE ATTO CHE, AI SENSI DELL'ART. 1219 C.2 N. 3 C.C., IN CASO DI MANCATA CORRESPONSIONE DEL CANONE DOVUTO, LA MORA SI VERIFICA



AUTOMATICAMENTE SENZA NECESSITÀ DEL RELATIVO ATTO DI COSTITUZIONE DI
MESSA IN MORA (CD. MORA EX RE). IL MANCATO RISPETTO DEL PAGAMENTO DEL
CANONE, NEI TERMINI PREVISTI, COMPORTA L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI DI
MORA AL TASSO LEGALE.

Il mancato pagamento del canone, per almeno una annualità, è condizione
sufficiente alla revoca della concessione.

Art. 10 – Richiamo alle disposizioni di legge

La concessione si intende sempre decretata con salvezza dei diritti di terzi ed
è assoggettata alle condizioni, modalità, obblighi e prescrizioni contenute nel
presente Disciplinare.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si applicano
le vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, ed in
particolare il codice civile, la normativa in materia di acque e di impianti
idroelettrici, polizia idraulica e di bonifica, di ambiente, di igiene e di sicurezza
pubblica, di edilizia e di urbanistica, fermo restando che la concessione non
determina alcuna servitù.

Art. 11 – Registrazione fiscale e spese a carico del Concessionario

Il presente Disciplinare, successivamente all'emissione del Decreto di
concessione, sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto saranno
a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla registrazione del
medesimo Disciplinare. Inoltre saranno a carico del Concessionario le spese
per le pubblicazioni di rito ed per eventuali copie dei disegni, di atti, di stampe,
etc..

Art. 12 – Efficacia



La sottoscrizione del presente Disciplinare impegna il Concessionario con effetto immediato al rispetto di quanto riportato nei precedenti articoli, mentre impegnerà l'Amministrazione Concedente dalla data di emissione del Decreto di Concessione.

Art. 13 – Foro competente

Per quanto non contemplato dal Disciplinare e per ogni controversia dovesse intervenire si indica quale Foro competente quello di Catanzaro.

Art. 14 – Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario Sig.ra Parrilla Anna elegge il proprio domicilio legale nel Comune di Villapiana (CS) in c/da Anzafava n°22.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti dal presente Disciplinare e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 e 14.

Letto, approvato, si sottoscrive.

Il Concessionario

Azienda Agricola Relais Magna Grecia

Sig.ra Anna Parrilla

(sottoscritto digitalmente)

Per la Regione Calabria

Il Dirigente

Ing. Francesco Costantino

(sottoscritto digitalmente)